

Data di pubblicazione: 23 dicembre 2022

LORENZO RODIO NICO<sup>1</sup>

### *Su taluni profili problematici dei reati Presidenziali*

#### **Considerazioni preliminari sulla evoluzione storica della figura del Capo dello Stato: il Monarca nello Statuto Albertino**

Prima dell'entrata in vigore della attuale Carta costituzionale, lo Statuto Albertino costituì la dimostrazione di come la contemporanea presenza di una Costituzione flessibile, di un sovrano e di una “non distribuzione” dei poteri potesse tradursi in una sostanziale “irresponsabilità” di colui che ricopriva il ruolo di monarca.

All'art. 4 dello Statuto veniva sancito che «la persona del Re è sacra e inviolabile», escludendo perciò qualsiasi responsabilità attribuibile al monarca. All'art. 67, invece, si stabiliva che «i Ministri sono responsabili», spostando su di essi qualunque tipo di responsabilità legata a leggi e atti del governo. Questa distinzione dimostrava una precisa volontà nel sollevare la figura del re da ogni responsabilità seppure, secondo l'art. 5 dello Statuto, ad esso venisse riconosciuta l'attribuzione di poteri

---

<sup>1</sup> Lorenzo Rodio Nico è Dottorando di Ricerca in Economia e Finanze delle Amministrazioni Pubbliche presso il Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

fondamentali<sup>2</sup>.

L'irresponsabilità penale del sovrano veniva ricondotta al principio britannico in base al quale "*the King can do no wrong*" (il Re non può sbagliare) che rappresentava una caratteristica degli ordinamenti monarchico-costituzionali e che, in quanto tale, non ebbe alcuna influenza sulle decisioni dell'Assemblea costituente<sup>3</sup>.

La situazione offerta dallo Statuto, perciò, non era delle più equilibrate, atteso che dava la possibilità a chiunque avesse ereditato il trono "secondo la legge salica" (art. 2) di ritrovarsi in una condizione *sui generis* non solo rispetto alle altre cariche dello Stato, ma anche, ovviamente, al di sopra di qualunque cittadino.

Facendo un confronto diretto tra lo Statuto e la Costituzione vigente si nota, agli artt. 36 e 37 del primo, che le responsabilità attualmente attribuite al Capo dello Stato sono più vicine a quelle dei ministri dell'epoca piuttosto che alla figura del monarca. Infatti, l'art. 36 (dello Statuto) prevedeva che «il Senato [fosse] costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato» ponendo i Ministri nella medesima, o quasi, condizione di responsabilità in cui versa il Presidente della Repubblica. Ciò con l'unica differenza che oggi l'attentato alla sicurezza è stato sostituito con l'attentato alla Costituzione previsto all'art. 90 Cost. Il fatto che fosse il Re stesso ad emanare il decreto costitutivo per giudicare i crimini lo sollevava

---

<sup>2</sup> Tra cui quello esecutivo nonché di essere il "Capo Supremo dello Stato", di comandare tutte le forze di terra e di mare, di dichiarare la guerra, di stipulare "i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri".

<sup>3</sup> V. SCARLATO, *Presidente della Repubblica: II Responsabilità penale del Presidente della Repubblica*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 1991.

da qualunque possibilità (art. 4) che potesse essere chiamato in giudizio<sup>4</sup>. La Costituzione vigente, quindi, prevede che il Presidente sia responsabile solo per i casi specificamente previsti, senza però approfondire l'eventuale condotta che dovrebbe essere realizzata perché il Capo dello Stato sia posto in stato di accusa. Tale questione veniva invece affrontata, seppur in modo non completo, all'interno dello Statuto Albertino anche se con riferimento solo a Senatori, Deputati e Ministri del Re.

### **Problemi terminologici legati all'art. 90 Cost.**

L'articolo 90 Cost. pone subito un primo ostacolo che risiede nella terminologia utilizzata nella sua formulazione che, se confrontata con

---

<sup>4</sup> Sempre in materia di responsabilità occorre poi evidenziare che nell'art. 37 dello Statuto veniva considerata la possibilità dell'arresto dei senatori in due casi: in flagranza di reato oppure in forza di un ordine del Senato stesso. A differenza dell'articolo analizzato sopra, questo, non ha ricevuto alcuna trasposizione nell'attuale Carta costituzionale. Discorso molto simile riguarda gli articoli seguenti aventi ad oggetto la Camera dei deputati dove viene previsto, all'art. 45 che «nessun deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto [...] senza il previo consenso della Camera». La mancata trasposizione o adattamento non si è verificata, probabilmente, perché al Senato ed alla Camera, seppur solo per i reati imputati ai suoi membri, veniva affidato un ruolo di giudicante. Però insieme all'articolo è venuta meno anche la possibilità che la flagranza di reato di senatori, deputati e, nel caso, anche del Presidente della Repubblica potesse permettere un accesso diretto al giudizio penale. Per ovvietà di cose sarebbe stato consono togliere al Senato la possibilità di emanare ordinanze di arresto per i senatori stessi per evitare possibili conflitti di interessi. Certo è che la Camera dei deputati aveva anche il potere di accusare i Ministri del Re e di convocarli dinanzi la Corte di Giustizia (art.47) che aggravava non di poco il potere della Camera.

quella usata per disciplinare i reati dei Ministri<sup>5</sup> prevista nell'art. 96<sup>6</sup>, solleva diversi quesiti preliminari.

La differenza più marcata tra i due disposti rinvie proprio dalla mera formulazione lessicale. Per il Presidente del Consiglio e per i Ministri, infatti, è espressamente previsto che vengano sottoposti, «per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria»<sup>7</sup>. Ciò fugge qualunque dubbio interpretativo su quali debbano essere i parametri di riferimento in caso di un eventuale giudizio. Per ciò che attiene il Presidente della Repubblica, però, l'alto tradimento e l'attentato alla costituzione non solo non vengono riconosciuti quali "reati" ma non viene neanche lasciato alcun punto di riferimento interpretativo.

Tale differenza di trattamento viene motivata con il richiamo ai compiti istituzionali che questi due organi svolgono: da una parte i Ministri che,

---

<sup>5</sup> Si potrebbe sostenere che ciò sia legato al fare sì che lo stesso Presidente della Repubblica possa essere un organo di controllo e divenire responsabile (per i reati previsti dalla Carta costituzionale) anche per gli atti compiuti dagli altri organi costituzionali. Sulla questione Luciani solleva il problema del Presidente come organo costituzionale di controllo o almeno dotato di funzioni di controllo. Nel suo scritto però egli giunge ad una conclusione negativa rispetto alla possibilità che il Capo dello Stato possa svolgere una funzione di organo controllore rispetto agli atti che gli altri organi costituzionali emanano, essendo egli stesso soggetto a un controllo da parte del Governo. Conclude affermando che «[...] il Capo dello Stato, pur non essendo organo di controllo e pur non adottando (salve limitate eccezioni) atti di controllo, esercita le proprie funzioni anche secondo moduli valutativi apparentemente simili a quelli della funzione di controllo, ma nella consapevolezza che essi sono caratterizzati da tratti distintivi affatto originali» (M. LUCIANI, *Un giroscopio costituzionale. Il Presidente della Repubblica dal mito alla realtà (passando per il testo della Costituzione)*, in *www.rivistaaic.it*, n. 2, 2017, 9 ss.).

<sup>6</sup> Che testualmente prevede che «il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria».

<sup>7</sup> O. BRUNO, *Reati ministeriali e posizione del coimputato: incertezze tra le righe di una disciplina da "rivedere"*, in *Processo penale e giustizia*, n. 2, 2019, in part. 455-471.

svolgendo un'attività di direzione e scelta di indirizzo politico di grande parte dell'Amministrazione dello Stato, permetterebbero l'integrazione di reati nell'esercizio delle loro funzioni; dall'altra il Presidente che, svolgendo funzioni strettamente legate «alla salvaguardia della Repubblica e del suo ordinamento costituzionale», permetterebbe di sollevare da ogni rilevanza penale i suoi comportamenti<sup>8</sup>.

Tali dubbi interpretativi non sono stati neanche fugati dalle successive disposizioni del legislatore, prima con la definizione offerta dall'art. 15, c. 1, L. cost. 11 marzo 1953, n.1, la cui previsione recita testualmente che «per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento commessi dal Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale, nel pronunciare sentenza di condanna, determina le sanzioni penali nei limiti del massimo di pena previsto dalle leggi vigenti al momento del fatto, nonché le sanzioni costituzionali, amministrative e civili adeguate al fatto».

Successivamente, dalla legge n. 20 del 25 gennaio 1962 («Norme sui procedimenti e giudizi di accusa») il cui art. 17, 2° comma recita che «l'atto di accusa deve contenere le indicazioni degli addebiti» invece che contenere il termine (corretto) di «imputazioni»<sup>9</sup>.

Pertanto, si hanno tre terminologie differenti: la Carta costituzionale che

---

<sup>8</sup> F. PIERANDREI, *Corte Costituzionale*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, 874 ss., in part. 1027.

<sup>9</sup> Si consideri anche che la Legge in oggetto è stata successivamente abrogata tranne che per gli artt. 17 e 35 la cui permanenza è stata dichiarata «indispensabile» dall'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179. Sul punto è comunque necessario un accenno agli articoli abrogati in cui, ad esempio all'art. 27, 1° comma, si circoscriveva la competenza della Corte costituzionale alla cognizione dei «reati compresi nell'atto di accusa», o all'art. 28, 1° comma della medesima, in cui si faceva riferimento alle modalità di deliberazione della sentenza, prevedendo che il Presidente della Corte costituzionale dovesse formulare «separatamente per ogni accusato e per ogni capo di imputazione le questioni di fatto e di diritto».

Su taluni profili problematici dei reati Presidenziali

utilizza il termine “atti”, cosa che potrebbe non alludere alla natura penale degli illeciti commessi dal Presidente, la Legge Cost. n. 1/1953 che definisce le previsioni dell’art. 90 “reati” e l’ultima (la L. n. 20/1962) che li identifica con un più generico “addebiti”. Ciò evidenzia come anche il legislatore, principalmente a causa dell’assenza di casi concreti, ponga in effetti la questione in un limbo interpretativo di non facile soluzione.

### **I problemi legati ad una eventuale irrogazione della pena**

L’art. 15, 1° comma, della legge costituzionale n. 1/1953 contiene la regolamentazione del regime sanzionatorio in riferimento ai reati presidenziali, prevedendo che «per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento commessi dal Presidente della Repubblica la Corte costituzionale, nel pronunciare sentenza di condanna, determina le sanzioni penali nei limiti del massimo di pena previsto dalle leggi vigenti al momento del fatto...».

La genericità della disposizione ha comportato lo sviluppo di diverse interpretazioni in merito ai limiti dei poteri della Corte costituzionale in sede di irrogazione della pena.

Ad esempio, secondo una prima interpretazione, la Corte costituzionale troverebbe quale unica limitazione della norma quella di dover contenere la sanzione nei limiti del massimo di pena previsto dalla legislazione penale. Quindi, nel caso in cui la Corte volesse «irrogare al Capo dello Stato una severa pena detentiva, senza peraltro infliggere, come conseguenza di essa, la interdizione dai pubblici uffici, potrebbe condannare il reo alla detenzione per dieci anni, qualificandola però, come arresto e non come

reclusione; ed ancora, nell'identica situazione, la stessa via potrebbe essere seguita per impedire l'applicabilità dell'art. 230, n. 1, c.p., cioè l'inevitabile irrogazione della libertà vigilata»<sup>10</sup>. In tal modo si lascerebbe alla Corte una ampissima libertà di scelta.

Una seconda teoria, invece, individua il limite della pena nella quantità massima di pena prevista per ciascuna specie di sanzione<sup>11</sup> e, pertanto, «la Corte costituzionale si vedrebbe riconosciuta la facoltà di scegliere, tra i modelli sanzionatori configurati dalla legislazione penale vigente al momento del fatto, quello da essa ritenuto più idoneo alla ipotesi esaminata; essa dovrebbe però, attenersi [...] ai limiti minimi e massimi stabiliti dal sistema normativo per il tipo di sanzione adottato»<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> M. LAUDI, *Responsabilità penale del Presidente della Repubblica, ex. Art. 90 Costituzione e principio di legalità*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1972, 470.

<sup>11</sup> E. LIGNOLA, *Note in tema di responsabilità del Presidente della Repubblica*, in *Rass. dir. pubbl.*, 1960; G. DI RAIMO, *op. cit.*, 264-265; V. GIANTURCO, *I giudizi penali della Corte Costituzionale*, Milano, 1957, 52; C. LAVAGNA, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, Torino, 1970, 1045; C. TAORMINA, *Procedimenti e giudizi di accusa, Giuffrè*, Milano, 1978, 151.

<sup>12</sup> G. SCARLATO, *op. cit.*, 3. Rispetto a questa teoria sono presenti altre ulteriori tesi interpretative. Tra queste ve ne è una che sostiene che detta teoria risponde perfettamente al principio del *nulla poena sine lege* perché «il criterio accolto dalla norma è quello tradizionale, che vuole fissati i limiti della sanzione penale: la notevole ampiezza di questi [...] non vale a negare la legalità della sanzione stessa» (G. ZUCALÀ, *L'infedeltà nel diritto penale*, Padova, 1961, 180-181; ne condividono l'orientamento: F. CHIAROTTI, *La giurisdizione penale della Corte Costituzionale*, in AVVOCATURA DI STATO (a cura di) *La Corte Costituzionale*, Raccolta di studi, Roma, 1957, 536; E. BALOCCHI, *Accusa contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. I, Torino, 1957, 186; V. GIANTURCO, *op. cit.*, 53; G. DI RAIMO, *op. cit.*, 263). Purtroppo, questa tesi non appare condivisibile perché fornirebbe alla Corte costituzionale una potestà sanzionatoria, rispetto ai reati presidenziali, troppo vasta, potendo applicare pene che vanno dall'ammenda all'ergastolo. In questo modo l'attribuzione della possibilità di scelta agli organi giudicanti andrebbe ben oltre i limiti consentiti e «nella realtà, l'organo giurisdizionale sarebbe investito del potere di qualificare, *post factum*, la condotta criminosa, valutandola, di volta in volta, sulla base della pena prescelta, come integratrice

In entrambi i casi si darebbe origine ad una soluzione in cui chi compie il fatto, «è soggetto ad una sanzione penale, che sarà determinata dal regolamento emanato dal Governo, ovvero dal giudice, al momento della deliberazione della sentenza di condanna»<sup>13</sup>; una circostanza che risulta essere in contrasto con tutto ciò che è stato affermato dalla dottrina in sostegno alla costituzionalizzazione del principio di legalità delle pene.

In tal senso, perciò, tale interpretazione dell'art. 15, 1° co., non appare condivisibile poiché la Corte costituzionale potrebbe applicare al Presidente della Repubblica anche una pena diversa da quelle previste nell'ordinamento penale purché sia contenuta entro i limiti previsti e ciò garantirebbe all'organo giudicante un potere di tipo sostanzialmente legislativo.

Queste tesi ed interpretazioni portano a sviluppare letture dell'art. 15, 1° co., L. Cost. n. 1/1953 che risultano chiaramente viziate da incostituzionalità e, in assenza di alternative plausibili, bisognerebbe affidarsi all'orientamento dottrinale che ricollega i delitti previsti dalla Carta costituzionale alle fattispecie che sono previste dall'ordinamento penale. Quindi, a seguito di tutte le considerazioni fatte, nell'interpretazione del combinato disposto dalla Costituzione e dalla L. 1/1953, si potrebbe dedurre che in termini di pena irrogabile la formula adoperata dal legislatore faccia riferimento alla massima pena prevista dall'ordinamento, cioè l'ergastolo. Pertanto, la Corte non potrebbe

---

di un'offesa dell'interesse tutelato gravissima, o grave, o semplicemente bagattellare. Ed allora, di fronte ad una situazione di questo genere, come è possibile ancora parlare di una riserva di legge in ordine alla determinazione della pena, in funzione di garanzia per il condannato?» (M. LAUDI, *op. cit.*, 482-483).

<sup>13</sup> LAUDI M., *op. cit.*, 481.

«superare i confini segnati da una parte dall'ergastolo e, dall'altra, dal minimo di pena edittalmente previsto per le singole fattispecie che si vogliono sussunte sotto i *nomina juris* di Alto Tradimento e Attentato alla Costituzione»<sup>14</sup>.

### **Irresponsabilità funzionale ed extrafunzionale alla luce dei casi storici: il “caso Leone”, il “caso Cossiga” e il “caso Mattarella”**

La questione della (ir)responsabilità funzionale ed extrafunzionale del Capo dello Stato è stata ed è ancora oggi ampiamente discussa in dottrina, tant'è che da tale dibattito sono emerse numerose teorie, più o meno condivise<sup>15</sup>. Sta di fatto, però, che, come si avrà modo di osservare, tra i casi storici che hanno visto coinvolti alcuni presidenti della Repubblica non si sono mai avuti quali capi di imputazione l'alto tradimento o l'attentato alla Costituzione.

Difatti, particolarmente interessante è l'ipotesi in cui il Capo dello Stato

---

<sup>14</sup> G. SCARLATO, *cit.*, 4.

<sup>15</sup> Sul punto in A. FRAINO, *Le immunità del Presidente della Repubblica: questioni penali e costituzionali*, in *Giurisprudenza Penale Web*, n. 4, 2019, viene delineato il quadro generale delle principali teorie in merito alla questione in esame, attraverso una approfondita disamina di ognuna di esse. *Ex multis* sulla questione cfr. A. SPERTI, *La Responsabilità del Presidente della Repubblica*, Torino, 2010, 166 ss.; A. RUGGERI, *L'ex Presidente della Repubblica come potere dello Stato e le sue (pseudo) esternazione davanti alla Corte*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *Il “caso Cossiga. Capo dello Stato che esterna o privato cittadino che offende?”*, Torino, 2003, p. 13 ss.; G. DI RAIMO, *Reati ministeriali e presidenziali*, in *Encicl. Dir.*, XXXVIII, Milano, 1987, 1159; P. VERONESI, *Responsabilità penale costituzionale del Presidente della Repubblica*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, vol. XIII, Torino, 1997, 277; A. PACE, *Le forme extrapenali di responsabilità del Capo dello Stato*, in M. LUCIANI, M. VOLPI (a cura di), *Il Presidente della Repubblica*, Bologna, 1997, 71 ss.; G. ZAGREBELSKY, *Procedimento e giudizi di accusa*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXV, Milano, 1986, 898 ss.; C. MELE, *Il Capo dello Stato*, in R. ORLANDI, A. PUGIOTTO (a cura di), *Immunità politiche e giustizia penale*, Torino, 2005, 69 ss

abbia (o si presume abbia) commesso un reato comune<sup>16</sup> (da intendersi nell'accezione letterale del termine "comune" e non nella fattispecie di "reato comune" o "reato proprio"). In tal caso viene in aiuto la riconducibilità della figura del Presidente della Repubblica a quella di pubblico ufficiale attraverso l'art. 357 c.p. che offre una definizione di pubblici ufficiali come «coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa». Perciò dovrebbe essere pacifico che il Capo dello Stato sia un pubblico ufficiale, soprattutto se si fa riferimento alle numerose funzioni di controllo/garanzia, legislative, esecutive/amministrative e giudiziarie che egli esercita. Ma in questo caso, la previsione dell'art. 90 Cost. entrerebbe in conflitto con il già menzionato articolo del Codice penale perché il suo contenuto verrebbe ampliato dalla disciplina penale ordinaria.

Non può però non essere presa in considerazione la circostanza che l'art. 90 Cost. fa riferimento solo ai reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione e, pertanto, diviene dirimente appurare se i reati contro la pubblica amministrazione possano rientrare nelle fattispecie criminose indicate nel suddetto articolo della Carta. Se si desse risposta negativa a tale quesito, sarebbe possibile concludere che il Presidente, pur essendo un pubblico ufficiale e pur ponendo in essere un atto nell'esercizio delle sue funzioni, non ne risponderebbe perché un reato, quale ad esempio quello di corruzione, non assurgerebbe al livello di alto tradimento o di

---

<sup>16</sup> La riforma costituzionale non approvata a seguito dell'esito referendario del 4 dicembre 2016, prevedeva che con legge costituzionale si dovessero individuare anche le sanzioni penali e costituzionali comminabili per i citati reati. Inoltre, si prevedeva l'introduzione di una specifica disciplina per chiamare il Presidente a rispondere per gli atti compiuti fuori dall'esercizio delle sue funzioni, la cui specifica disciplina sarebbe stata anch'essa adottata con apposita legge costituzionale.

attentato alla Costituzione. Nel sistema di gerarchia delle fonti, una fonte gerarchicamente superiore quale è la norma dell'art. 90 Cost. non può essere ampliata eccessivamente nella sua sfera applicativa e stravolta da una fonte sotto ordinata quali sono tutti i reati previsti dal Capo I del Codice penale. È di intuitiva evidenza come l'adesione a questa tesi comporterebbe la paradossale conseguenza di far sì che il Capo dello Stato godrebbe di una sorta di sostanziale immunità (e che trattandosi di atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni potrebbe farla valere anche con la cessazione della carica) perché l'atto contro la p.a. potrebbe tutt'al più essere qualificato forse come un tradimento ma non come un "alto tradimento".

A tal proposito, un "caso storico" riguardante il reato ("comune") di corruzione<sup>17</sup> fu il cosiddetto caso Lockheed, che vide come protagonisti l'azienda statunitense Lockheed e rappresentanti politici e militari di diversi Paesi europei. Nella specie, nel 1976 l'azienda ammise di aver pagato tangenti al fine di vendere a Stati esteri i propri aerei militari. Questo portò al coinvolgimento (in Italia) delle strutture adibite alle valutazioni tecnico-

---

<sup>17</sup> G. RAGNO solleva il problema dell'accertamento necessario di alcune fattispecie quali i reati di corruzione e di infedeltà in affari di Stato poiché in connessione con l'art.77 c.p.c.m. Secondo l'Autore «è possibile per la condotta del Capo dello Stato adottare la qualifica di alto tradimento, ove corrisponda a quella raffigurata nelle norme relative alla corruzione e alla fedeltà in affari di Stato. Torna qui il riportato dovere, sancito dall'art. 34 capoverso della Costituzione, di adempiere a funzioni pubbliche "con onore". La corruzione è la violazione più flagrante di tale precetto, che, se è valido per i pubblici funzionari e per l'espletamento delle loro funzioni, non può essere tenuto in non cale per un soggetto che è alla sommità dei soggetti e degli organi espletanti pubbliche funzioni» (G. RAGNO, *I delitti di Alto Tradimento ed Attentato alla Costituzione*, Milano, 1974, 85). Questa tesi però potrebbe considerarsi non condivisibile poiché molti reati comuni possono comportare conseguenze tali da far ritenere che il Presidente della Repubblica eserciterebbe le sue funzioni senza onore, con un eccessivo ampliamento delle fattispecie.

militari dei ministri della Difesa e anche dei primi ministri.

Nello scandalo fu coinvolto, a causa di un articolo della giornalista Camilla Cederna, anche l'allora Presidente della Repubblica Giovanni Leone il quale, seppure non fosse mai stato esplicitamente accusato, il 15 giugno 1978 a seguito di diverse pressioni politiche e della stampa, diede le sue dimissioni. Prendendo in considerazione la circostanza che al termine del giudizio il ministro Mario Tanassi fu condannato per il "reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio" si potrebbe ipotizzare che, ove il Presidente della Repubblica Leone fosse stato posto in stato d'accusa e condannato, molto probabilmente la pena da applicare sarebbe stata la medesima, ritenendo che il reato di corruzione commesso nell'esercizio delle funzioni presidenziali possa integrare gli estremi del reato presidenziale tipico di Alto tradimento.

L'inserimento del reato di corruzione nella fattispecie di alto tradimento, tuttavia, potrebbe essere possibile solo ove la corruzione fosse suscettibile di ingenerare un danno economico per la Nazione e favorire un'entità straniera<sup>18</sup>; in più dovrebbe ledere la personalità dello Stato ed essere contraria agli interessi nazionali e della collettività e solo allora potrebbe rientrare (forse) tra le fattispecie previste dall'art. 90 Cost.

Il secondo "caso storico" che portò al coinvolgimento di un Capo dello Stato fu il c.d. "caso Cossiga". La questione sorse durante un incontro avuto con i parlamentari della Commissione sui Servizi per l'informazione e la sicurezza dello Stato, in cui il Presidente si sarebbe pronunciato sulla

---

<sup>18</sup> Sul punto cfr. R. MANFRELLOTTI, *Il Presidente della Repubblica garante della stabilità economico-finanziaria internazionale. Considerazioni a margine di un Governo che non nacque mai*, in *Osservatorio Costituzionale*, fasc. 2, 2018, il quale evidenzia il ruolo garantista del Presidente per quanto riguarda la stabilità economica.

legittimità della rete “Stay behind”. In quell’occasione l’ex Capo dello Stato, riferendosi al senatore Onorato, lo definì quale traditore della patria, inquisitore collaborazionista col nemico e successivamente come “pataccaro e pagliaccio”. Quindi il senatore lo citò per diffamazione e oltraggio pluriaggravato a pubblico ufficiale presso il Tribunale di Roma. Questo caso solleva la problematica riguardante il discrimine tra esternazioni funzionali (coperte dall’irresponsabilità prevista all’art. 90 Cost.) ed extrafunzionali. La teoria dottrinale più condivisibile appare quella secondo cui le esternazioni sono “coperte” dall’art. 90 Cost. solo se sono strettamente connesse alle funzioni previste dalla Costituzione per il Presidente della Repubblica<sup>19</sup>. Questa teoria è stata appoggiata e condivisa dalla Cassazione che affermò, nelle sentenze n. 8733, 8734 del 2000, che «comunque si inquadri detto potere di esternazione del Presidente della Repubblica sta di fatto che non è esso stesso una “funzione” ma solo un mezzo, cioè uno dei possibili strumenti con cui il Presidente provvede all’esercizio di alcune funzioni presidenziali». In più, il giudice di legittimità ritenne che l’immunità potesse essere estesa «a tutti e soltanto agli atti o comportamenti (nella specie alle esternazioni) che si inseriscano nell’esercizio delle funzioni di ufficio, nel senso cioè che ne costituiscano un’estrinsecazione modale». Questa teoria fu poi avallata anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 154 del 2004.

La questione ha seguito un travagliato ed incostante *iter* giudiziario che ha comportato prima l’accoglimento dell’istanza in tribunale, il conseguente

---

<sup>19</sup> T.F. GIUPPONI, *Immunità presidenziale e nesso funzionale in un anomalo conflitto*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), cit., Torino, 2003, 184; A. PACE, *Esternazioni presidenziali e forma di governo, Considerazioni critiche*, in *Quad. Cost.*, 1992, 212 ss.

rovesciamento della sentenza in grado di appello ed infine il riconoscimento delle ragioni da parte della Cassazione (che annullò con rinvio le decisioni della Corte di appello).

Il “caso Cossiga”, assieme alle decisioni che ne sono derivate, evidenzia come siano presenti, in modo molto marcato, numerose incertezze riguardanti «l’individuazione del fondamento costituzionale della facoltà di esternazione, ma anche la stessa applicazione concreta delle varie soluzioni interpretative»<sup>20</sup>. E la problematica più grave è connessa alle c.d. “esternazioni libere”, che si distaccano in modo marcato dagli atti ufficiali (controfirmati e non) e che non risultano essere neanche qualificabili come “accessorie” e/o “strumentali” rispetto alle sue funzioni; ciò comporta una difficoltà nell’individuare il confine tra esternazioni funzionali ed extrafunzionali e nel caso di quelle “libere” sembra che si pongano chiaramente fuori dall’area coperta da irresponsabilità<sup>21</sup>.

Da entrambi i suddetti casi si può evincere come da una questione concreta (quella di Cossiga) la stessa giurisprudenza, nonché la dottrina, abbiano avuto difficoltà interpretative rispetto alle previsioni costituzionali (art. 90 Cost.) e che, attualmente, definire quali siano i limiti tra un “attentato alla Costituzione” ed una “esternazione libera” sia complicato. È manifesto che tra i molteplici compiti affidati al Presidente della Repubblica ve ne siano taluni caratterizzati da particolari profili di

---

<sup>20</sup> A. SPERTI, op. cit., Torino, 2010, 127.

<sup>21</sup> Sulla questione autorevole dottrina ha definito che un utilizzo “libero” delle esternazioni sommato (o meno) ad uno sfruttamento improprio dei poteri presidenziali sarebbe configurabile come reato di attentato alla Costituzione (G. ZAGREBELSKY, *Il potere di esternazione*, in Cor. Giur., n.7, 1991, 709).

delicatezza<sup>22</sup>, che possono aprire scenari di notevole complessità ai fini dell'indagine che si svolge in questa sede.

Una di tali aree è sicuramente quella della formazione del Governo e, nello specifico, si fa riferimento al “caso Mattarella”. Sorto durante la formazione del Governo della XVIII Legislatura (poi divenuto il Governo Conte I), ha visto il sollevarsi di un “polverone mediatico” per le dichiarazioni che lo stesso Capo dello Stato ha fatto per giustificare il respingimento di Savona quale ministro dell'economia. Il Presidente, nel comunicato emesso, sottolinea in modo marcato il ruolo garantista<sup>23</sup> che egli svolge<sup>24</sup> evidenziando come «la designazione del ministro dell'Economia costituisce sempre un messaggio immediato, di fiducia o di allarme, per gli operatori economici e finanziari»<sup>25</sup>.

Ma è nella frase «nessuno può, dunque, sostenere che io abbia ostacolato la formazione del governo» che possiamo ravvisare un collegamento con quelli che sono i reati presidenziali previsti nella Carta costituzionale. Nel

---

<sup>22</sup> Sicuramente è necessario evidenziare come anche il rapporto tra il Presidente della Repubblica ed il Parlamento che riguarda lo scioglimento anticipato delle Camere, come rilevato da autorevole dottrina, è «uno dei poteri più significativi attribuiti al Presidente della Repubblica» anche in considerazione dello scarso tenore della previsione costituzionale. Così testualmente M. SICLARI, *Il Presidente della Repubblica*, in F. MODUGNO (a cura di), *Diritto Pubblico*, Torino, 2012, 439.

<sup>23</sup> O di “struttura garantista” come definito da S. GALEOTTI, *Il Presidente della Repubblica: struttura garantistica o governante*, in G. SILVESTRI (a cura di) *La figura e il ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema costituzionale italiano*, Milano, 1985, 17 ss.; E. CUCCODORO, *Il Presidente della Repubblica non “arbitro”, ma “garante”*, in *Osservatorio Costituzionale*, 2015 e nuovamente R. MANFRELLOTTI, cit.

<sup>24</sup> »In questo caso il Presidente della Repubblica svolge un ruolo di garanzia che non ha mai subito, né può subire, imposizioni...» S. MATTARELLA, *Dichiarazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine del colloquio con il professor Giuseppe Conte*, in *www.quirinale.it*, 27 maggio 2018.

<sup>25</sup> Così testualmente S. MATTARELLA, *op. cit.*

caso specifico, infatti, la questione si sposta, seppur per una sola affermazione, su un piano di “ostacolo” rispetto alla formazione del governo e nel quale si potrebbe configurare (per un caso più estremo) il reato di attentato alla Costituzione.

Infatti, è il concetto stesso di “meccanismo di garanzia”, invocato dal Presidente, che porta a far sì che determinate scelte politiche siano «sottratte alla autodeterminazione sovrana dell’Italia, almeno secondo le ordinarie procedure di deliberazione parlamentare»<sup>26</sup>. Ordunque, è necessario concentrarsi su cosa potrebbe accadere se il Capo dello Stato abusasse del suo ruolo di protezione e garanzia e rifiutasse la nomina di un singolo ministro (come nel caso in analisi) per più volte di seguito, “ostacolando” la formazione del Governo. Sicuramente questa condotta, lontana dalle previsioni costituzionali<sup>27</sup>, andrebbe a generare una vera e propria paralisi del sistema, esponendo l’Italia a forti pressioni, soprattutto economiche, da parte degli operatori economici e finanziari (magari proprio gli stessi che il Presidente ha cercato di tutelare, insieme ai risparmiatori, opponendosi alla nomina di Savona quale ministro dell’Economia).

Forse si potrebbe arrivare a parlare anche di un eccesso di «difesa della

---

<sup>26</sup> Sulla questione M. ESPOSITO, *Spunti per un’analisi delle variazioni costituzionali percepibili nel procedimento di formazione del Governo Conte*, in *www.osservatorioaic.it*, 2/2018, 363.

<sup>27</sup> Facendo riferimento alla mancata nomina quale ministro del prof. Savona deve essere considerato che «la condotta tenuta dal Presidente della Repubblica, mentre appare difforme dai lineamenti costituzionali formali [...] invoca di per sé una legittimazione risalente all’assetto organizzativo risultante dalla diuturna “pressione” del fattore “consuetudinario” al quale si è fatto cenno, denotando un attivismo espressamente imputato ad un ruolo di difesa costituzionale e di interessi nazionali che, non trovando riscontro nelle disposizioni della Carta del 1948, rinvia ad elementi giuridici istituzionali “extratestuali”» (M. ESPOSITO, *op. cit.*, 354).

Costituzione nell'interesse della [...] comunità nazionale»<sup>28</sup>, tenendo comunque in considerazione, come anche sostenuto da autorevole dottrina<sup>29</sup>, che, seppur non vi sia una disposizione della Carta Costituzionale che preveda un obbligo per il Presidente di difendere quelli che sono i rapporti tra gli stati membri e il rispetto dei trattati e degli obblighi, non è comunque da escludersi un necessario ed implicito dovere di mantenere salda la situazione politica ed economica nazionale ed internazionale anche attraverso scelte non condivise o non condivisibili<sup>30</sup>.

### **Responsabilità e irresponsabilità penale del Presidente della Repubblica**

Con riferimento a quanto su esposto, la questione avente ad oggetto la responsabilità o irresponsabilità del Presidente della Repubblica rimane di difficile interpretazione e ad oggi la dottrina non è riuscita a dare una risposta concreta. In questo momento si possono distinguere due profili

---

<sup>28</sup> S. MATTARELLA, *op. cit.*

<sup>29</sup> Secondo V. BALDINI, *Il veto assoluto alla nomina di un ministro e la formazione del governo del Presidente: uno sbrego della Costituzione?*, in *www.dirittifondamentali.it*, 2018, 7 “la Costituzione pur non recando una specifica previsione che attribuisca al Presidente della Repubblica un compito specifico di assicurare «il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia ad organizzazioni internazionali e sovranazionali [...] non esclude in generale un potere presidenziale di controllo sul rispetto dei trattati».

<sup>30</sup> La particolarità della questione esaminata si riscontra anche nel singolare approccio mediatico con cui è stata affrontata. Sicuramente, si può sostenere che «il veto presidenziale opposto alla proposta di nomina del prof. Paolo Savona quale Ministro dell'Economia non conosce davvero alcun precedente nella prassi istituzionale della Repubblica, e si configura certamente come una forma eccezionale di esercizio delle prerogative devolute al Capo dello Stato nell'ambito del procedimento di formazione del Governo» (così L. D'ANDREA, *Ruolo garantista del Presidente della Repubblica ed il procedimento di formazione del governo Conte*, in *www.dirittifondamentali.it*, 2018, 10.

di irresponsabilità: il primo di tipo politico, che fa riferimento alla questione della controfirma ministeriale prevista dall'art. 89 Cost.; il secondo riguarda invece l'irresponsabilità giuridica in ambito civile, penale e amministrativo. Secondo autorevole dottrina<sup>31</sup> i due profili suddetti possono sovrapporsi e confondersi, complicando la possibilità di poterli identificare; inoltre, non può omettersi di rilevare, quale elemento di ulteriore difficoltà interpretativa, anche quello dell'ipotetica improcedibilità di azioni giudiziarie nei confronti del Capo dello Stato durante il mandato<sup>32</sup>.

La tesi prevalente, sostenuta dalla maggioranza della dottrina, riguardante l'irresponsabilità in senso giuridico è quella secondo cui essa sarebbe causa di esclusione della pena, il che comporterebbe che l'imperseguibilità del Capo dello Stato e quanto da lui commesso non sarebbe da considerarsi penalmente rilevante<sup>33</sup>.

Una parte minoritaria della dottrina, invece, vede l'immunità come una causa di giustificazione dal momento che il fatto commesso sarebbe valutabile come esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, ai

---

<sup>31</sup> L. CARLASSARE, *Art. 90 Cost.*, in *Commentario della Costituzione*, in G. BRANCA e A. PIZZORUSSO (a cura di), *Il Foro Italiano*, Bologna-Roma 1983, 149 ss.

<sup>32</sup> Le fattispecie prendono il nome di "prerogative" cioè tutte quelle esenzioni, privilegi, immunità, ecc... «strumentalmente diretti al fine pubblico di assicurare una particolare salvaguardia all'esercizio di determinate funzioni, nella direzione dell'esclusività e della protezione da condizionamenti ed interferenze esterne»; le prerogative vengono anche identificate con il nome (più coerente) di "immunità in senso lato", espressione che fu proposta inizialmente facendo riferimento alle immunità parlamentari e che può essere utilizzata anche per il Presidente della Repubblica. Tale definizione fu proposta da A. PIZZORUSSO, in *Dissonanze e incomprensioni tra la concezione penalistica e la concezione costituzionalistica delle immunità parlamentari*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 1984, 566 ss.

<sup>33</sup> Vedi, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Milano, 2003, 142 ss.; G. DI RAIMO, op. cit., 1120 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto Penale*, parte generale, Padova, 2007, 790-791.

sensi dell'art. 51 c.p.<sup>34</sup> Questa tesi appare tuttavia poco condivisibile, soprattutto per quanto riguarda il piano processual-penalistico dell'immunità, perché «implica l'attribuzione all'autorità giudiziaria del potere di valutare, caso per caso, le finalità del singolo atto o del “concreto atteggiarsi del comportamento dell'organo”<sup>35</sup> e, conseguentemente, del compito di bilanciare, in ciascuna ipotesi, l'interesse tutelato dalla norma penale con quello tutelato dalla disposizione che riconosce al titolare della carica l'immunità». Ciò comporterebbe uno “svuotamento della garanzia”<sup>36</sup>.

La prima tesi, infatti, sembra più condivisibile perché «proprio per quelle ipotesi per le quali il discrimine tra l'atto ascrivibile o meno nell'esercizio delle funzioni si presenta di più incerta definizione [...] la qualificazione delle immunità quali cause di giustificazione potrebbe risolversi [...] in un'eccessiva estensione del loro ambito di applicazione»<sup>37</sup>.

L'Assemblea costituente escluse la possibilità che fossero previste, per il Capo dello Stato, sia un'assoluta inviolabilità come anche l'improcedibilità o l'autorizzazione a procedere per i reati comuni (da parte del Parlamento)<sup>38</sup>. L'on. Fabbri sottolineò come «al Presidente della Repubblica non si [potessero] accordare le stesse immunità concesse ai deputati senza alterare l'essenza di queste che sono guarentigie inerenti ad

---

<sup>34</sup> Secondo cui “l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità”.

<sup>35</sup> V. MELE, *Irresponsabilità penale del Capo dello Stato*, in R. ORLANDI, A. PUGIOTTO (a cura di), *Immunità politiche e giustizia penale*, Torino, 2005, 329.

<sup>36</sup> A. SPERTI, *op. cit.*, 98.

<sup>37</sup> A. SPERTI, *op. cit.*, 98.

<sup>38</sup> Atti dell'Assemblea costituente, Seduta pomeridiana del 4 gennaio 1947, prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, in particolare fu l'emendamento proposto dall'onorevole Nobile e la successiva discussione.

una funzione sostanzialmente diversa da quelle di carattere eminentemente rappresentativo del Capo dello Stato». Si manifestava, così, la volontà dell'Assemblea costituente di voler tutelare non solo la funzione ma anche il suo carattere di rappresentanza dello Stato. Guarino sollevò presto la questione della irresponsabilità politica (che poi Crisafulli precisò essere necessaria per non sminuire l'indipendenza del Presidente<sup>39</sup>) affermando che fosse l'irresponsabilità giuridica a porsi «in funzione ed in dipendenza» di quella politica e che rappresentasse «una prerogativa che garantisce che il principio della irresponsabilità politica non venga violato, sia pure in forma mascherata»<sup>40</sup>.

La dottrina si è poi evoluta ritendendo l'immunità presidenziale quale garanzia della neutralità del Capo dello Stato rispetto alla politica<sup>41</sup>. Questa impostazione diede origine a diverse teorie come, ad esempio, quella di prevedere l'immunità per sottrarre il Presidente «per ragioni di prestigio, di indipendenza al principio di responsabilità che se potesse colpirlo renderebbe vane la posizione e la qualifica di organo costituzionale o supremo a lui attribuita»<sup>42</sup>, rinforzata poi dall'affermazione di Rescigno secondo cui la funzione di simbolo dell'unità nazionale «sia chiaramente incompatibile con la macchia provocata da accusa penale»<sup>43</sup>. A questi deve poi aggiungersi chi la riteneva necessaria per «garantirne operativamente il

---

<sup>39</sup> V. CRISAFULLI, *Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia*, in *Ius*, n.2, 1956, 648.

<sup>40</sup> G. GUARINO, *Il Presidente della Repubblica italiana*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, 1951, 903 e 918.

<sup>41</sup> L. CARLASSARE, *Art. 90 Cost.*, cit., 149 ss.

<sup>42</sup> T. MARCHI, *Il Capo dello Stato*, in *Commentario della Costituzione Calamandrei-Levi*, Barbera, Firenze, 1950, 121.

<sup>43</sup> G. U. RESCIGNO, *Corso di diritto pubblico*, VII ed., Bologna, 2003, 458.

ruolo *super partes*»<sup>44</sup>. Quindi, il fornire l'immunità sarebbe giustificato anche da considerazioni di "opportunità" e "convenienza" per tutelare il Presidente quale prima carica dello Stato<sup>45</sup> nonché rappresentante dello stesso e della sua unità.

C'è chi anche ha posto come fondamento dell'immunità il voler preservare l'indipendenza del Presidente «da attacchi pretestuosi soprattutto in situazioni di particolare tensione politica nei quali il Presidente può risultare scomodo alla maggioranza governativa verso cui deve costituire un freno per funzione istituzionale»<sup>46</sup>. Soprattutto, viste le recenti evoluzioni istituzionali e politiche, l'irresponsabilità del Presidente si è sviluppata come mezzo per "porre il Capo dello Stato al riparo da qualsiasi interferenza di *altri organi*"<sup>47</sup>.

### **Considerazioni conclusive**

Quanto sopra detto dimostra come la previsione dei reati presidenziali direttamente all'interno della Carta costituzionale sia un'arma a doppio taglio, sia per la giurisprudenza che per la dottrina. La quasi totale mancanza di ipotesi concrete che potessero fornire dei binari interpretativi e, contemporaneamente, la sussistenza di pochissimi elementi di fatto verificatisi nella realtà giuridica (come quelli relativi al caso Cossiga) hanno portato ad interpretazioni contrastanti, anche in considerazione della

---

<sup>44</sup> T.F. GIUPPONI, *op. cit.*, 184 ss.

<sup>45</sup> F. MANTOVANI, *Diritto Penale*, Padova, 2017, 792.

<sup>46</sup> L. CARLASSARE, *Responsabilità giuridica e funzioni politico-costituzionali: considerazioni introduttive*, in L. CARLASSARE (a cura di), *Diritti e responsabilità dei soggetti investiti di potere*, Padova, 2003, 6.

<sup>47</sup> G. DI RAIMO, *op. cit.*, 1156.

vaghezza delle disposizioni costituzionali<sup>48</sup> relativamente ai reati in questione<sup>49</sup>. Gli stessi Costituenti in sede di Assemblea dibatterono a lungo sulla configurazione dei reati presidenziali giungendo infine alla conclusione, che è stata poi cristallizzata nell'art. 90, di lasciare in gran

---

<sup>48</sup> Sulla questione si è espresso anche Cerri, definendo come “le *fattispecie* di alto tradimento e attentato alla costituzione sono, di per sé, *incomplete*, dovendo trovare integrazione in qualsiasi altra previsione penale [...] cui aggiungono ulteriori elementi.” (A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale plurale*, Milano, 2012, 524/527). Infatti, sia le norme sul procedimento sia le sanzioni rientrerebbero in uno schema penalistico (Cfr. M. LAUDI, *op. cit.*, 461-462).

<sup>49</sup> Sul punto G. RAGNO, *op. cit.*, 66-67, insiste nella ricerca di una definizione più certa delle fattispecie di alto tradimento, giungendo alla conclusione che per aversi tale reato debba realizzarsi una forma di infedeltà nei confronti della Repubblica e, nello specifico, una lesione o una esposizione al pericolo di un bene di rilevanza collettiva; certo, l'identificazione di tale bene non appare per nulla agevole, atteso che lo stesso potrebbe essere individuato in relazione, ad esempio, alla formazione di un organo costituzionale attraverso libere elezioni, come anche al diritto di voto stesso (ma sempre applicato alla collettività e non al singolo), o all'offesa all'onore e al prestigio dei Capi e dei rappresentanti di Stati esteri. Inoltre, «l'interesse politico della collettività [dovrebbe] essere di ordine pratico e non psicologico»; infatti, anche la tratta degli schiavi e la pirateria possono ledere i rapporti internazionali, ma non possono essere considerati come suscettibili di indurre lesioni degli interessi della collettività. L'Autore segue il medesimo ragionamento anche per l'attentato alla Costituzione, applicando un'interpretazione estensiva, evitando quindi di limitarla al solo mutamento della Carta e a tutti gli atti che tentato di cambiarla, la fattispecie si amplia, ricomprendendovi anche «l'inosservanza di un principio o di un dovere o di una funzione costituzionali da parte dell'organo che ha il dovere della loro osservanza» (cfr. G. RAGNO, *op. cit.*, 134). Tale tesi era stata anche sostenuta ben prima dal Balocchi affermando che «attentato alla Costituzione è qualunque fatto diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale» ed offrendo una amplissima definizione di attentato alla Costituzione e sostenendo che «si deve praticamente individuare l'attentato alla Costituzione o nel cosiddetto colpo di Stato (ne sia il Presidente ispiratore o connivente), nella insurrezione armata contro il Parlamento, o nella congiura contro il Governo legittimamente in carica, ecc.» (E. BALOCCHI, *Accusa contro il Presidente della Repubblica e i Ministri*, in *Novissimo Digesto italiano*, I, Torino, 1957).

parte indeterminati i reati in questione sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello della pena applicabile<sup>50</sup>.

Ciò è dovuto anche, evidentemente, alla necessità di configurare un giudizio di irresponsabilità che è permeato comunque da tratti di politicità che non possono essere ovviamente ignorati. Sottoporre a procedimento penale un Presidente della Repubblica ha infatti una valenza (appunto, politica) che non è riscontrabile in nessun altro tipo di procedimento giurisdizionale e che quindi necessita delle opportune cautele in considerazione dell'impatto che esso può avere sull'intero ordinamento costituzionale.

Il dibattito in Assemblea costituente, per altro, dimostra come gli stessi Membri si fossero preoccupati di garantire al meglio il Presidente della Repubblica, tutelandolo da possibili iniziative di destabilizzazione della sua persona e del suo rapporto con gli altri organi costituzionali, ed in ciò essi furono lungimiranti atteso che, in effetti, nel sistema italiano, solo in un caso si è assistito ad un tentativo di costringere il Presidente della Repubblica alle dimissioni (il riferimento è ovviamente al caso Leone del 1978)<sup>51</sup>.

Da questo punto di vista la scelta dei costituenti appare condivisibile, pur

---

<sup>50</sup> L'on. Tosato sottolineò come non vi fu inclusa nell'articolo «alcuna disposizione riguardante la responsabilità penale per i reati comuni del Presidente della Repubblica, per ragioni di opportunità e convenienza» in *Atti dell'Assemblea costituente, seduta pomeridiana, prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, Discussione sul potere esecutivo*, 4 gennaio 1947.

<sup>51</sup> Cfr. le affermazioni dell'on. Orlando Vittorio Emanuele che espone i suoi dubbi sottolineando che: «la violazione della Costituzione è una espressione molto elastica. Si potrà sempre affermare che con una data legge la Costituzione fu violata. Chissà quante volte lo si dirà» (in *Atti dell'Ass. Cost., seduta antimeridiana*, 23 ottobre 1947).

Su taluni profili problematici dei reati Presidenziali

con tutti i problemi interpretativi che quella scelta ha comportato e che tutt'oggi costituiscono l'oggetto di un dibattito dottrinale intenso ed approfondito.

Probabilmente è proprio l'analisi sotto il profilo penalistico che, come si è avuto modo di osservare, può portare un contributo di chiarificazione anche nella dottrina costituzionalistica, atteso che la concretizzazione delle fattispecie previste nella Costituzione non può che passare proprio attraverso un'analisi accurata degli elementi che sul punto possono essere offerti dal diritto penale.